

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2020 in collegamento skipe si sono confrontati:

- Ing. De Ponti Edoardo Legale Rappresentante della ditta Malloy Distribution S.r.l., con sede legale in Via T. Tasso, 8 – 20123 a Milano (MI) e codice fiscale 04683440962.
- Il Dott Giuseppe Muccio in qualità di consulente del Lavoro con studio in Brescia.
- Il sig. Sandro Pagaria della FILCAMS CGIL, il sig. Marco Demurtas di FISASCAT – CISL, il sig. Emilio Farnoli per UILTUCS, su mandato delle rispettive Segreterie Nazionali,

per l'esame congiunto della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Malloy Distribution S.r.l., con sede legale in Via T. Tasso, 8 – 20123 a Milano (MI) e codice fiscale 04683440962 che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Commercio Terziario Confcommercio sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 160 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata a mezzo pec dall'Azienda il 10/03/2020, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta oltre alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal dal 9 Marzo 2020 per un periodo di n. 9 settimane (13 settimane per le unità produttive site in Regioni in cui gli accordi quadro hanno deliberato 13 settimane) e comunque entro il mese di agosto 2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, salvo proroga di ulteriori sospensioni.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra

- lavoratori (160) e comunque per un numero complessivo approssimativo di ore pari a complessive 39.955 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell' Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.
- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
 - f) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
 - g) I lavoratori potranno, previa richiesta da inoltrare a mezzo mail, richiedere un anticipo di tfr lordo nella misura massima dell'80% della retribuzione linda persa a causa della sospensione e/o riduzione d'orario derivante dalla cassa integrazione.
In mancanza di tfr in quanto destinato a fondi pensione o per acconti già presi potranno richiedere un acconto di ratei già maturati di tredicesima e/o quattordicesima dell'anno 2020. In alternativa a tredicesima/quattordicesima potranno essere richieste l'utilizzo di ferie e permessi residui alla data del 31 Dicembre 2019. Si precisa che anche per le richieste di tredicesima/quattordicesima/ferie e permessi vale sempre il limite dell'80% della retribuzione linda persa a causa della cigo.
Il punto g si applica relativamente alle ore di cigo effettuate dal primo di aprile 2020 in quanto i cedolini di paga relativi al mese di marzo 2020 sono già stati elaborati e vidimati
 - h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
 - i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
 - j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediane modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

L'Azienda

Il Legale Rappresentante
MALLOY DISTRIBUTION S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Michelangelo Di Stefano, 5 - 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2694981 Fax 02 26949820
Cod.Fisc. P.IVA N.Iscr. CCIAA MI 04683440962

FILCAMS – CGIL

Sandro Repossi

FISASCAT – CISL

Pino Danti

UILTuCS

Eduardo Sanguineti